

N. R.G. 226-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 226-1/2024 rg. PU da

NETCOM S.a.s. di Barberi Francesca C.F. e P.I. 03418601204 con sede legale

Rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Tempesta

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, la NETCOM s.a.s. di Barberi Francesca e C. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di specie la documentazione depositata dalla società debitrice appare coerente le previsioni indicate dall'art. 39, I comma, CCI (dichiarazioni fiscali IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi, certificazione dei debiti fiscali, situazione patrimoniale della società, elenco nominativo dei creditori).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso lo Sportello Orientamento Sociale di Bologna, avv. Andrea Spada, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI in quanto, dalla documentazione contabile prodotta, la società debitrice, qualificabile come “impresa minore”, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali.

La domanda, pertanto, può essere accolta.



La liquidazione controllata della società istante comporta l'apertura della medesima procedura anche a carico della socia illimitatamente responsabile Francesca Barberi ai sensi dell'art. 270, I comma, CCI.

Le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti interessati dalla procedura dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. CCI, ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., dovranno essere compiute dal Liquidatore in modo distinto per ciascuno dei debitori, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in relazione a ciascun soggetto.

Come dichiarato in atti e parimenti attestato dal Gestore della Crisi la società istante, inattiva dal 2021, risulta proprietaria di un immobile (magazzino) sito in Budrio (BO, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare promossa dinanzi al Tribunale di Bologna (rg. 55/2023 R.G.E.). Il valore del cespite è stato stimato in complessivi euro 135.000,00 dal perito incaricato dal Giudice dell'Esecuzione e la vendita è fissata al prossimo 8.10.2024. Spetterà al Liquidatore verificare se proseguire la procedura esecutiva per apprendere in quella sede il ricavato o avviare la liquidazione del bene in sede concorsuale.

La socia illimitatamente responsabile Francesca Barberi non risulta titolare – secondo la documentazione in atti - di alcun bene mobile, immobile e/o mobile registrato e, come attestato dal Gestore della Crisi a pagina 4 della relazione *"in base alle ultime 3 dichiarazioni consegnate risulta che la sig.ra Barberi Francesca non ha conseguito redditi"*. Fa eccezione una quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della "ROLLERMIX S.a.s. di Francesca Barberi & C." (03783651205), corrente [REDACTED]

L'effettiva convenienza della liquidazione della suddetta partecipazione sociale e di eventuali altri beni mobili delle debitrici ovvero la rinuncia alla liquidazione sarà valutata dal Liquidatore nel programma di liquidazione.

Le giacenze sui conti correnti bancari, la cui verifica sull'eventuale esistenza è demandata al Liquidatore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto che non sono state fornite specifiche indicazioni da parte dell'OCC, la decisione è demandata al giudice delegato, su



relazione del Liquidatore, che dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della socia accomandataria Francesca Barberi e dei familiari, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle eventuali richieste del debitore.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).

Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questioni di illegittimità sollevate dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*.

La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai*



crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

Va fin da ora rilevato che, trattandosi di società, le condizioni di cui all'art. 280 CCI, sulle quali il Liquidatore dovrà prendere posizione ai fini della pronuncia di esdebitazione, dovranno sussistere nei confronti della socia illimitatamente responsabile Francesca Barberi.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCI, facente riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.” Tale coordinamento impone – secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire – la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo di coloro che sono iscritti non solo - stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCI - “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche – in considerazione del carattere generale della previsione contenuta all'art. 356 CCI - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della

crisi e dell'insolvenza", (cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno 10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023).

Ritenuto, pertanto, che non possa confermarsi quale Liquidatore il Gestore della Crisi che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCI, in quanto non risulta iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCI.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, sussistono giustificati motivi – stante la natura del soggetto giuridico coinvolto (società di persone) e la necessità di verificare, tra le altre, la ricorrenza dei presupposti per esperire eventuali azioni – per i quali nominare quale Liquidatore un soggetto diverso dall'OCC tramite il quale è stata presentata la domanda, che sia del tutto terzo rispetto alla ricorrente.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore delle ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli *"crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"* (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate (*"domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive"* e *"domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda"*), fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà eventualmente agire in revocatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti e pagamenti eventualmente compiuti dalle debentrici in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata di
NETCOM S.a.s. di Barberi Francesca e C., C.F. e P.I. 02596811204 03418601204 con sede legale in
[REDACTED] esercente, tra l'altro attività di editoria di libri e opuscoli
nonché commercio elettronico al dettaglio, duplicazione, masterizzazione e stampa di cd, dvd
e di ogni altro tipo di supporto;
nonché in estensione ex art. 270, I comma, CCI della socia illimitatamente responsabile:
BARBERI FRANCESCA, [REDACTED] C.F.
BRBFNC64D54C352Z;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Samantha Garagnani, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la
nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270,
III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti
dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della
sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo
posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al
passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza alle debtrici, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di
liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le
domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna:
www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art.
270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto



alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati delle ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;

- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni delle debitorie (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste delle debitorie;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni delle debitorie e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alle debitorie ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;



autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese;

Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 12 settembre 2024

Il Giudice Relatore

Antonella Rimondini

Il Presidente

Michele Guernelli



